

Legal Up Date | Roma, maggio 2011

## Novità del “Decreto Sviluppo” in materia di usura e riflessi per l’operatività creditizia

### Sommario

Con il c.d. decreto sviluppo, approvato lo scorso 5 maggio, si introducono - tra l’altro - alcune importanti modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108 recante “disposizioni urgenti in materia di usura”. Le modifiche in segnalazione presentano elementi di immediato interesse per gli operatori del settore e sono destinate ad incidere nelle relazioni tra banche ed imprese con particolare riguardo alla fissazione dei tetti massimi di costo complessivo dei finanziamenti.

Egregi Signori,

Lo scorso 5 maggio è stato approvato lo schema di decreto legge recante prime disposizioni urgenti per l’economia (il “Decreto Sviluppo”).

Tra le diverse disposizioni rilevanti ai fini della materia bancaria e finanziaria si segnala, tra l’altro, un’importante modifica alla legge 7 marzo 1996, n. 108 recante “disposizioni urgenti in materia di usura” (la “Legge 108”).

### Introduzione

Come noto, la Legge 108 ha introdotto nel nostro ordinamento un limite ai tassi di interesse praticabili dalle banche e dagli intermediari finanziari (e da qualunque altro soggetto) sulle operazioni di finanziamento; nel caso di superamento dei limiti si configura il reato di usura (art. 2, co. 4).

Successivamente, la legge n. 24 del 28 febbraio 2001 ha dato soluzione a rilevanti questioni interpretative poste dalla legge in materia di usura, chiarendo che si intendono usurari gli interessi che superano la soglia stabilita dalla legge nel momento in cui essi sono

promessi o convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Nell’attuale contesto di mercato, caratterizzato da tassi di riferimento bassi ed in tendenziale ascesa, il metodo in commento determinava la definizione di tassi soglia tali da escludere potenzialmente dall’accesso al credito taluni segmenti di clientela o tipologie di operazioni, con evidenti riflessi negativi in tema di razionamento del credito.

### Le procedure di determinazione del tasso soglia

Ai sensi della pre-vigente normativa, il limite oltre il quale gli interessi venivano considerati usurari era determinato aumentando della metà il tasso medio di riferimento (differenziato in base al tipo negoziale delle operazioni che vengono di volta in volta in esame).

Il tasso viene calcolato secondo il seguente meccanismo:

- (a) il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio (il “TEGM”), comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo, spese, escluse quelle per imposte o tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dalla Banca d’Italia, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura;
- (b) la rilevazione del TEGM per ciascuna categoria viene effettuato sulla base delle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura” adottato dalla Banca d’Italia nell’agosto 2009 (di seguito le “Istruzioni”); tale documento identifica, a titolo esemplificativo:
  - (i) **i soggetti tenuti alla rilevazione:** in particolare la segnalazione deve essere effettuata dalle banche iscritte nell’albo previsto dall’art. 13 del TUB, dai confidi e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB e dagli intermediari finanziari iscritti

nell'elenco generale ex art. 106 TUB, inseriti nel campione di rilevazione;

(ii) **la periodicità e modalità della segnalazione:** la segnalazione ha cadenza trimestrale e deve pervenire alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche - entro il giorno 25 del mese successivo alla fine del trimestre di riferimento e secondo gli schemi in allegato alle Istruzioni;

(iii) **la classificazione delle operazioni per categorie,** con distinzione tra:

(A) “operazioni incluse” nelle categorie di finanziamento oggetto di rilevazione e ad esempio nella definizione di “aperture di credito in conto corrente”, “credito personale”, “credito finalizzato”, “factoring”, “leasing”, “mutui”, “credito revolving”, “altri finanziamenti”;

(B) “operazioni escluse” dalla rilevazione (non dall'applicazione della Legge sull'Usura), ad esempio sono le “operazioni in valuta”, i “crediti ristrutturati”, le “operazioni a tasso agevolato”, come definite nelle Istruzioni;

Le categorie omogenee di operazioni creditizie sono ripartite per classi di importo, individuate sulla base del fido accordato (i.e. l'ammontare del fido utilizzabile dal cliente rivenente da un contratto perfetto ed efficace, al termine del periodo di riferimento). A titolo esemplificativo, evidenziamo che, in caso di mutui (Cat. 7), la classe di importo deve essere valutata sulla base del capitale finanziato e, inoltre, in caso di mutui che prevedono l'erogazione a stato avanzamento lavori, la classe di importo deve essere individuata sulla base del totale del fido accordato;

(iv) **i dati da segnalare:** a titolo esemplificativo, il 1) tasso effettivo globale, espresso su base annua,

praticato in media dall'intermediario, calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG); 2) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del TEG praticato in media dall'intermediario; 3) importo erogato medio nei rapporti che hanno concorso alla determinazione del TEG, calcolato come media aritmetica semplice degli importi erogati in ogni singolo rapporto; 4) compenso medio percentuale per l'attività di mediazione, calcolato come media aritmetica semplice dei compensi di mediazione in percentuale dell'accordato applicati ad ogni singolo rapporto (MED); 5) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del compenso medio di cui al punto 4);

(v) **la base di calcolo dei dati da segnalare:** per aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, factoring e credito revolving, tutti i rapporti di finanziamento intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorché estinti nel corso del trimestre), mentre per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento;

(vi) **le formule per il calcolo del TEGM,** che si distinguono in funzione della categoria di appartenenza del credito (una, per le categorie apertura di credito in c/c, anticipi su crediti e sconto di portafoglio, factoring; l'altra per le categorie credito personale, credito finalizzato, leasing, mutui, altri finanziamenti<sup>1</sup>);

<sup>1</sup> La formula per il TEGM in relazione alla seconda categoria di operazioni è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso.

- (c) i valori medi derivanti dalla suddetta rilevazione, come indicati nel decreto ministeriale, sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale;
- (d) la classificazione delle operazioni per categorie omogenee (tenuto conto dell'oggetto, dell'importo, durata, rischi, garanzie) è effettuata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita la Banca d'Italia<sup>2</sup>.

### Le modifiche alla legge in materia di usura introdotte dal Decreto Sviluppo

Il legislatore, raccogliendo istanze promosse da parte degli operatori e dell'associazione di categoria è pertanto intervenuto in materia. In particolare, l'art. 8, comma settimo, lettera (d) del Decreto Sviluppo si prevede che all'articolo 2, comma 4, della Legge 108, le parole:

*"aumentato della metà"*

siano sostituite dalle seguenti:

*"aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali"*.

In buon sostanza, si prevede un incremento di quattro punti percentuali del TEGM che, in virtù della richiamata disposizione, dovrà essere incrementato in  $\frac{1}{4}$  e non più di  $\frac{1}{2}$  secondo la normativa previgente.

Nelle intenzioni del legislatore, l'intervento è volto a rimuovere talune distorsioni che inficiavano il metodo di calcolo del tasso soglia ai fini del contrasto alla usura, allineando la normativa di riferimento con le equivalenti disposizioni di altri ordinamenti europei.

### Profili applicativi e conseguenze operative

Sotto il profilo pratico, pertanto, la norma in commento è destinata a determinare un innalzamento delle soglie di rilevanza per tutte le categorie operazioni creditizie, con evidente maggiore flessibilità per quanto attiene ai limiti di *pricing* delle operazioni di finanziamento ed alla definizione degli *spread*.

L'innalzamento delle soglie contiene inoltre il rischio che le banche possano vedersi esposte, in caso di violazione, all'applicazione delle sanzioni penali previste in materia.

Per mero riferimento si allega alla presente nota sub (1) una tabella comparativa che confronta il livello dei tassi soglia previgenti e quelli che dovrebbero determinarsi in dipendenza dell'entrata in vigore del Decreto Sviluppo.

Ad esempio, un finanziamento rientrante nella categoria "mutui ipotecari" a tasso variabile, il cui TEGM è fissato, per il trimestre in corso a 2,79%, risulterebbe incrementato di un margine di quattro punti percentuali che eleverebbe il tasso al 6,79%, a questo viene aggiunta la maggiorazione di  $\frac{1}{4}$  del TEGM che porta la soglia al 7,49%.

In ogni caso la differenza tra il limite ed il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali.

\* \* \*

I professionisti di CBA Studio Legale e Tributario restano a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

<sup>2</sup> La classificazione delle operazioni creditizie in argomento è stata approvata da ultimo con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010 (Gazz. Uff. 30 marzo 2010, n. 74).

**Per ulteriori informazioni**

---



**Avv. Marco Cerritelli, LL.M.**  
*partner*  
+39 06 8077547  
marco.cerritelli@cbalex.com

---

**Disclaimer**

*Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.*

**CBA Studio Legale e Tributario**

**00196 ROMA**

Via Flaminia, 135  
Tel. +39 06 8077547  
Fax +39 06 8077527

**20122 MILANO**

Galleria San Carlo, 6  
Tel. +39 02 778061  
Fax +39 02 76021816

**35137 PADOVA**

Galleria dei Borromeo, 3  
Tel. +39 049 8775811  
Fax +39 049 666086

**30172 VENEZIA**

Via G. Pepe, 2  
Tel. +39 041 2384411  
Fax +39 041 975305

**80539 MÜNCHEN**

Ludwigstrasse 10 - D  
Tel. +49 (0) 89 99016090  
Fax +49 (0) 89 990160999

ALLEGATO (1)

Forma di finanziamento	Tasso medio del trim. precedente (rilevazione 29/3/11)	Incremento (sul tasso medio)	Tasso usura A (ante decreto)	A (Su tasso medio)	B (su tasso medio + incremento)	Tasso usura B (modificato)
Conti correnti (oltre € 5.000)	9,09%	50,00%	13,64%	25,00%	4,00%	15,36%
Anticipi e sconti (sino ad € 100.000)	6,13%	50,00%	9,20%	25,00%	4,00%	11,66%
Anticipi e sconti (oltre € 100.000)	3,85%	50,00%	5,78%	25,00%	4,00%	8,81%
Leasing immobiliare (Tasso variabile)	3,33%	50,00%	5,00%	25,00%	4,00%	8,16%
Leasing strumentale	5,05%	50,00%	7,58%	25,00%	4,00%	10,31%
Mutui a tasso variabile	2,79%	50,00%	4,19%	25,00%	4,00%	7,49%